

Grande Archivio di Stato di Napoli Fascio 15 fascicolo 43. Demanio Basilicata

Albi 20 Maggio 1809.

Il Sindaco Presidente del Municipio di Albi.

Alla Commissione Feudale residente in Napoli.

Fascio 15 n. 43

Sua Maestà col suo Real Decreto di 21 Settim. Ottobre Cor. anno
 impone a tutti i Sindaci che vi avessero manifestato tutti
 i dritti e servizi che le Comuni anno 1791. Fondi degli ex Ba-
 roni tanto di Feudo regio, che di Feudo regio. In adempim.
 dunque di tal Sovrana disposizione ho l'onore di farvi pre-
 sente, che già Comune di Albi. Ra. suuany' ex Feudi j. 1791.
Dritti.

Sull' ex Feudo di Basilicata del. 1791. Luigi Sansiverino
 il jey di pascolare ogni cittadino con nove animali vaccini
 un somaro, ed una pecora, e dal di otto maggio fino a quin-
 de settembre ogni cittadino può pascolare con qualunque
 numero e sorte d'animali. Questo dritto specialm. si eser-
 cita nella Terra di S. Pietro, e Magliano due de
 Paesi componenti già l'Unità.

Lo stesso Jusso di pascolo con ogni sorte d'animali si ha
 da già Comune sopra tutti i Corsi dell' ex Feudo di Frasso
 del ex Barone Sij. Carlo Coeno.

Lo stesso Jusso di pascolo 1791. L' ex Barone di Sellia
 nella Casua di Frasso, ed in altri Fondi eccedenti di 1791
 ex Barone.

Lo stesso Jusso 1791. L' Abbadia di Capua, cioè 1791 i
 Fondi Capua, Santa Tagana, Liano major, L.

Grande Archivio di Stato di Napoli Fascio 62 fascicolo 14. Demanio Imperatore

Provincia Di Calabria
 Ultra 2^a
 Distretto di Casandraro
 Comune Di Taverna,
 Albi e Fossato.

↑

Processo verbale

Della separazione in massa de demanii
 siti in territorio di Taverna, Albi, e Fos-
 sato, compresi nell'Ordinanza del Signor
 Commisario del Re de' 30. Marzo 1811.
 Tra i Comuni suddetti, ed i possessori di
 essi giusta la misura prescritta nella
 Civiltà Ordinanda.

1^o S. Crispino Nel territorio di Taverna, Albi e Fossato vi
 è un demanio ecclesiastico nominato S. Crispino, sito nella
 marina dell'estensione di canolite 110ⁿ della misura
 nostrale, quale ridotto alla misura Napoletana, fan-
 no mozza 100. in circa, tutti geminabili, ed aratori.
 Lo stesso confina da oriente con S. Chiara, e Corato,
 da mezzo giorno colla graja, da occidente coll'Agatillo, e
 da settentrione coi Maddotti. Fu dal perito di suddetti Comu-
 ni, di unito col perito per parte della Mensa vescovile,
 diviso per metà, giusta la suddetta ordinanda, con una li-
 nea di demarcazione, che comincia dal termin di detto
 Agatillo tra versalmente, e propriamente dallo scavo,
 e segno di grisse fatto da detti periti, e da ivi seguendo
 tra versalmente per lo cordone maggio va a finire
 nel termin di S. Chiara, ove vi sta segnato con un al-
 tro scavo. Fu assegnata ai Comuni la parte che già
 è al settentrione in mozza 50ⁿ, qual vien limitata
 da oriente colla casura, da mezzo giorno colla parte ri-
 mastà a detta ecclesia, da Occidente colla Lenta della
 Crivista, e da settentrione coi Maddotti.

2^o Sella, ed Arlano Altro demanio della stessa natura

Dobbi parti, di quali ne furono designate per li terreni $\frac{1}{2}$
giusta la citata Ordinanza, una dal dirizzone fu forme
mata, meri una linea di demarcazione che comincia
dal galin del luogo delle Batti, e da ivi giungendo galin in
fu al Vesuvio eud vi è un lasso solitario segnato, da
dove scendendo per l'altro galin, termina al lavo-
re corrente. Restando con ciò detta porzione limi-
tata da Oriente con la parte rimasta al dirizzone
Demanio, da mezzo giorno col luogo delle Batti, da
occidente, e settentrione con l'Ad. S. S. S.

La porzione designata ai suddetti terreni è
quella appunto, che giace all'Occidente in moy:
 $32^{\circ} \frac{2}{3}$ di quali moy: $7^{\circ} \frac{2}{3}$ sono geminabili, e moy:
 $25^{\circ} \frac{2}{3}$ sono bozzosi e sterili.

13^o Imperatore delle due traversi. Fondo delle traversi
posto nella Marina dell'Alia, dell'estensione di tom:
22^o che ridotti alla misura napoletana fanno moy:
91^o 200, ita circa, tutti aratori. Si sta da
vicine alla fiumarella, da mezzo giorno alla ca-
tolica, da Occidente con frampalazzo, e da setten-
trione colla Senza. Fu dirizzone per quattro, a
tenore di detta Ordinanza con una linea di de-
marcazione, che comincia dalla parte del ter-
reno delle Senza traversi, sito in Oriente,
e da ivi scendendo al galin in giù va a ter-
minare in detta fiumarella, da mezzo giorno
colla porzione rimasta al dirizzone Demanio, da
Occidente con frampalazzo, e da settentrione
con le denze.

Calore - Difeso per la nullità dell'effluvia
di H. 26^o che ridotti alla misura napoletana,
fanno moy: 210^o di quali moy: 110^o sono ge-
minabili di solo grano, e in questi di
attradattora e miglioria per via l'orrido
clima, e moy: 100^o prosci, e dal settri, limita

* Das dove seguendo
S. S. S.

* La porzione dei Comuni
fu designata nella parte pt.
testimoniata in moy: 58.
Christiano la parte
limitata da
Oriente con della fu
marilla.

Grande Archivio di Stato di Napoli Fascio 15 fascicolo 43. Demanio Basilicata

Albi 20. Maggio 1809.

Il Sindaco Presidente del Municipio di Albi.

Alla Commissione Feudale residente in Napoli.

Fascio 15 n. 43

Sua Maestà col suo Real Decreto di 21 Settim. Ottobre Cor. anno
 impone a tutti i Sindaci che vi avessero manifestato tutti
 i dritti e servizi che le Comuni anno 1791. Fondi degli ex Ba-
 roni tanto di Feudo regio, che di Feudo regio. In adempim.
 dunque di tal Sovrana disposizione ho l'onore di farvi pre-
 sente, che già Comune di Albi. ha servanoj ex Feudi j. 1791.
Dritti.


Sull' ex Feudo di Basilicata del. 1791. Luigi Sansiverino
 il j. di pascolare ogni cittadino con nove animali vaccini
 un somaro, ed una pecora, e dal di otto maggio fino a quin-
 de settembre ogni cittadino può pascolare con qualunque
 numero e sorte d'animali. Questo dritto specialm. si eser-
 cita nella Terra di S. Pietro, e Magliano due de
 Paesi componenti già l'Unità.

Lo stesso Jusso di pascolo con ogni sorte d'animali si ha
 da già Comune sopra tutti i Corsi dell' ex Feudo di Frasso
 del ex Barone Sig. Carlo Coeno.

Lo stesso Jusso di pascolo 1791. L' ex Barone di Sellia
 nella Casua di Frasso, ed in altri Fondi eccedenti di 1791
 ex Barone.

Lo stesso Jusso 1791. L' Abbadia di Capua, cioè 1791 i
 Fondi Capua, Santa Tagana, Liano major, L.

Grande Archivio di Stato di Napoli Fascio 62 fascicolo 14. Demanio Imperatore



Dobbi parti, di quali ne furono designate per li terreni $\frac{1}{2}$
 giusta la citata Ordinanza, una dal dirizzone fu sopra
 mata, merco una linea di demarcazione che comincia
 dal galin del luogo delle Batti, e da ivi giungendo galin in
 fu al Vesuvio e ad vi è un corso solitario segnato, da
 dove scendendo per l'altro galin, termina al lavo-
 re corrente. Restando con ciò detta porzione limi-
 tata da Oriente con la parte rimasta al dirizzone
 Demanio, da mezzo giorno col luogo delle Batti, da
 occidente, e settentrione con l'Ad. S. S. S.

La porzione designata ai suddetti terreni è
 quella appunto, che giace all'Occidente in moy:
 $32^{\circ} \frac{2}{3}$ di quali moy: $7^{\circ} \frac{2}{3}$ sono geminabili, e moy:
 $25^{\circ} \frac{1}{3}$ sono bozzosi e sterili.



13^o Imperatore Carlo V. Imperatore - Fondo delle grappe
 posto nella Marina dell'Uliva, dell'estensione di tom:
 22^o che ridotti alla misura napoletana fanno moy:
 200, ita circa, tutti aratori. Si sta da
 Occidente colla fiumarella, da mezzo giorno colla ca-
 tolia, da Occidente con frampalazzo, e da setten-
 trione colla Senza. Fu dirizzone per quattro, a
 tenore di detta Ordinanza con una linea di de-
 marcazione, che comincia dalla parte del ter-
 mine delle Senza traverse, sito in Oriente,
 e da ivi scendendo al galin in giù va a ter-
 minare in detta fiumarella, da mezzo giorno
 colla porzione rimasta al dirizzone Demanio, da
 Occidente con frampalazzo, e da settentrione
 con le Senze.

Calore - Diffusa per la nullità dell'effluvia
 di H^o 26^o che ridotti alla misura napoletana,
 fanno moy: 200. Di quali moy: 100 sono ge-
 minabili di grano germano, e in questi di
 attradattora e migliorata per l'orrido
 clima, e moy: 100 profughi, e dal settri, limita

* Das dove seguendo
 l'altre

* La porzione dei Comuni
 fu designata nella parte pt.
 bozzosi, in moy: 58.
 cristiano la parte
 limitata da
 Oriente con della fu-
 marilla.

GRANDE ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI - SELLIA I



Il Sindaco del Comune di Sellia
 Prov. di Cat. M. M. Diressio S.
 (abanzavo), Arcobalario S. Severo.

Ecell. no Sig.^{le}

(22) 22 17-1822

Fascio 56
n. 17

S. Sig.^{le}

Per una ingiusta suddivisione, e contro le
 Sovrane disposizioni di S. M. de De-
 mani ex Feudali del Comune; perciò
 ne pende la causa alla Gran Corte di
 Corsi, guo il sig. Intendente, né ha
 vichiezo una Sezione Decurionale,
 per le motivi, che indussero i primi
 quotisti ad introdurre il litigio in
 questa Intendenza, e quindi alla
 Gran Corte, e ciò per avere i Coadiutori
 umiliato alla M. S., ed a V. E.

Noi avendola rimessa una copia al sig.
 Intendente un' altra ve la compieghia-
 mo per benignarvi sulla giustizia, che
 compete alle prime quotisti.

E con piena stima vi baggio le mani
 Sellia li 11. Novembre. 1822

Umily no Senti abbicant
 Pasquale Poerio sindaco

L'anno mille ottocento ventidue, il giorno ventisei ottobre in questa
 Comune di Sellia. — Esdunati il Sindaco e Decurioni nel luogo della
 sua adunanza tra gli altri oggetti da qui il sig. Sindaco ci vien proposta
 una d'ufficio dal sig. Intendente data sotto il di 12 dell'andante
 mese, quale ci fa conoscere di convocare il Decurionato, e previa la ve-
 rifica di tutte quelle particolarità, che possono far considerare la sud-
 divisione suscettibile di rettifica delle terre Demaniali. — Al Decurio-
 nato avendo inteso una tal proposizione a fatto quanto si segue.

I motivi che ci fanno credere nulla l'operazione del sig. Profumi
 ultimamente fatta sopra le terre Demaniali sono seguenti: 1.° Che
 il sig. Consigliere Profumi non potè sradicare la divisione fonda-
 mentale per ben due volte fatta, e ratificata dal Comitatario del C.
 Maji, e Consigliere Franco, ma solamente dovea esaminare la prodi-
 se mai ve ne erano, e darci riparo, senza mutare a tutti i quotisti la
 go con nuovo sorteggio. — 2.° In Sellia mai vi fu bode alle operazioni
 Demaniali ratificate dal sig. Franco, eccetto qualche errore dei pu-
 blii appretatori, perciò alcune quote si ritrovavano una o due mag-
 gi più de quattro previsti dalla legge. Ma il sig. Profumi poggiò la sua
 operazione su de falsi dati, che alcuni cittadini furono esenti di quote
 e specialmente i poveri con avervino tutti i ricchi prese le loro porzioni.

Il sig. Profumi l'operazione Demaniale fu fatta dal sig. Maji per concorso,
 quindi del Consigliere Franco fu fatto per fuochi, e pria del sorteggio
 alcuni rinunciarono nelle forme ad ogni quota, ed altri si ritrova-
 vano sotto le Bandiere Ancepi, questi pochi quaggi che al numero
 di dieci, non acedono di unita a pochi figli di famiglia, che dopo ne
 ve anni dal di del sorteggio fatto dal sig. Franco a Coadiutori, che in tem-
 po del sig. Profumi formato avevano particolar famiglie, tutti questi
 furono le scude a sorteggio delle nullità prodotte dal sig. Consigliere,
 perchè non entrò ad esaminare quanto di sopra si è detto, mentre
 a tutti i fuochi giusta l'Ancepi l'avegnarono le quote nel sorteggio.

fatto dal Sig. Franco, perciò da noi ingiuria si crede l'operazione del
 Sig. Profumi, e maggiormente se ne fa, perchè dall'istesso Franco fu
 ne i terreni Demaniali, orteggiati non solo a tutti i poveri, ma an-
 che a chi possiede qualche proprietà, per la ragione che furono
 sufficienti per tutti, ne mai in Sellia vi furono proprietari, se
 non dopo ogni biadino per lo spazio di nove anni con la qua-
 demaniale concimandola, e coltivarla, si è reso in qualche man-
 niera comodo, perciò il Sig. Profumi doveva esaminare lo stato
 di tutti i biadini pria del sorteggio fatto dal Sig. Franco d'unire
 alle condizioni precedenti, per così non precipitare in quella sua
 operazione. 3. Il Sig. Profumi nel nuovo sorteggio include tutti i
 suastenti, che da poco tempo dimoravano in Sellia, in modo che ne
 corsero da vari parti della Provincia, e poiché i biadini de' un
 giorno godevano la quota Demaniale, ad esclusione di molti bio-
 dini, che dopo lo spazio di nove anni si erano resi piccoli proprietari,
 e senza esaminare, che erano prefatti i biadini a fuoristi, come que-
 li che godevano gli antichi usi civili biadini, che erano poveri nella pri-
 ma divisione, e che senza alcuna forza possedeva da noi e anni la qua-
 te consumate, brucate, e migliorate, perciò si crede nulla l'operazio-
 ne del Sig. Profumi. 4. L'operazione di Profumi colorava fatto fatto
 il progetto di giovamento alla Comune per un qualche aumento nella
 tassa Comunale, e in contrario di frutto va al pre dal Governo, e
 alla Comune istessa, mentre i terreni Demaniali, che ogni uno aveva
 cresciuto in prosperità, con indifferenza agricoltura, oggi per il dubbio
 stato di porre il loro, resti inculti, e di più sono caduti in mano di
 pochi, specialmente quelli de fuoristi, e mendici, con aversele ven-
 dute, tanto più che il Sig. Profumi si tiene la quota Demaniale di
 maggio due, in tre, e del valore di ducati ottanta, quando che appon-
 a poche di una l'aver ritrovato le porzioni ad ogni biadino dell'...

terzione di quattro maggio, e del valore più dei quattordici ducati
 sistemati dal Sig. Franco, mentre dopo nove anni di coltivazione, loro
 e di coltura ogni piccola quozza si è resa arida, e la terra, istessa 13.
 sa è cresciuta in proprietà, ed il Comune è più povero di quello
 ch'era pria della predetta ultima divisione, perciò non avendo
 voluto il Sig. Profumi tenere pretese le dette ragioni si crede
 nulla la sua operazione. 5. In fine da noi si attribuisce l'ope-
 razione di quella operazione del Sig. Profumi alla debolezza di
 quel Sindaco che, proprio in timore, ne sottoscrive il foglio. Quanto
 in questo foglio del Sindaco, e Decurionato in Sellia, per quozzio-
 nes de vostri ordini si è detto, sarà maggiormente comprovato dal
 Verbale fatto dall'istesso Sig. Profumi, in dove volendo comparire
 deve la tassa di Sellia con quelle de S. Pietro della Comune di S. Maria
 ne dopo di aver prodotte tante volute nulli, all'antecessore ope-
 razione paga alla stessa operazione, nulla, cavando che, l'era fatta
 la prima, e si era ratificata colla seconda, perciò da noi in nome
 del Comune si spera che ogni biadino ritorna nell'antico possesso,
 e quando rimanesse qualche cosa vi sarebbero altri Demaniali Comuna-
 li, ed ecclesiastici indivisi. Fatto in questo Comune di Sellia il giorno
 no mese, ed anno come sopra. Capuale Coevio Sindaco = Anto-
 nio Triemi Decurione = Nicola Valente Decurione = Antonio Coppo-
 lara Decurione = Vincenzo Duvasse Decurione = Domenico Mar-
 tinino Decurione = Giovanni Paulino Decurione = Segno di Croce
 di Nicola Diamante Decurione = Segno di Croce di Francesco Longo
 no Decurione = Valatore. L'arabico Decurione. Segretario aggiunto
 Per copie conformes: De Sellia
 per up d'Amministrazione, oggi
 li sei novembre 1822
 P. Maga Ant. Arch. 1822

Viro da me, Sindaco
 Coqual Coevio



MINISTERO DI STATO
DEGLI AFFARI INTERNI

2.^o Dipartimento.

2.^o Circo

Ottavio Reale

N.^o *10*

Oggetto *Sulla ratifica della Divisione di Demari comunali di Sellia nella 2.^a Calabria*

Et. 2. nov. 1800

Conto de' 26.000.000

approvata la rettifica della suddivisione del Demario Comunale di Sellia. L'ispezione al fine di farle della f. c. di conti come si propone

Segue la suddivisione di Demari comunali di Sellia nella 2.^a Calabria. In taluni punti, vari reclami furono prodotti contro la medesima dalla classe di cittadini poveri, sostenendo che loro danni erano ripartiti le quote a favore di quei, cui la legge negava un tale beneficio. I reclami presentati all'Intendente della Provincia nel termine prescritto dall'art. 187 della legge del 12. Feb. 1816, furono sottoposti ad esame, e discussione a norma di regolamenti. L'Intendente avvalendosi delle sue facultà ne affidò la verifica al Consiglieri d'Intendenza, signor Profumi.

Quello Delegato si recò sopra luogo, e verificò non solo che (i principali) proprietari di Sellia godevano della quota che la legge accordava agli indigenti, ma che molte di esse

godevano la estensione, ed il valore fissato dai regolamenti in vigore, ed erano gravate di egual canone che le altre di minore quantità. Verificò parimente che diversi proprietari godevano ancora più quote.

Quindi il verbale corrispondente, il Delegato fece levare le piante geometriche di Demari orionamente suddivisi, e ne fece seguire regolarmente la valutazione. Procedè in seguito ad un progetto di rettifica delle quote, e ne risultò un aumento di 46 al di là del numero primitivo di 700. Finalmente riconobbe tutti i cittadini, cui la legge accordava gratuitamente il beneficio delle quote, e ripartì sulle medesime un canone corrispondente.

Il Delegato ne consultò il Commisario e d'accordo collo stesso si venne alla soluzione di non possidenti, e di meno possidenti, e si ricapottò quella il canone di carlini sedici per ciascuna quota. Sopra questi elementi procedè al sottile tra loro, ed emise il progetto di suddivisione

MINISTERO DI STATO
DEGLI AFFARI INTERNI.
 Ripartimento.
 Carico
 N.º

rettificata. Intanto l'Intendente
 con rapporti del 3 e del 14 luglio
 aveva manifestato al Ministero degli
 Affari Interni tali operazioni, e
 per la rettifica di Demani di
 Sellia, come di quella dell'altro
 Comune di S. Pietro a Cavour
 riunite ad Olivi, che avrà l'onore
 di rassegnare al R. G. R. con
 altro mio soprato rapporto, e
 di trasmettere le analoghe ordinanze.
 Il Ministro dell'Interno rispose all'In-
 tendente con Ministeriale del 31
 luglio 1819, che quant'oltre i
 reclami contra la suddivisione erano
 stati prodotti in tempo utile, e che
 la suddivisione non avea subita
 altra rettifica provvisoria, era nella
 sua forza, e in vigore della legge
 del 12 Loro 1816, attuale stato,
 di formare il piano di rettifica,
 di eseguirlo provvisoriamente, e di
 trasmettere le carte alla Sovrana
 approvazione.

L'Intendente aveva già osservato che la
 suddivisione di Demani comunale di

Sellia era evidentemente ingiusta, e
 lesiva agli interessi di questi due comuni,
 e che la regolare rettifica si era eseguita,
 e che i reclami erano stati presentati
 dentro i termini prescritti dalla legge,
 ed avea dichiarato in Consiglio di Stato
 con sua ordinanza che sul progetto della
 rettifica operata dal Consiglio Provinciale
 Delegato fosse messo in esecuzione
 dandosi a nuovi quotanti al N.º di
 206 chiamati dalla sorte, il possesso
 delle rispettive quote provvisoriamente,
 e in piena attesa della Sovrana approvazione.
 Quest'ordinanza venne ancora confer-
 mata quando l'Intendente approvò
 l'atto di possesso. In questa seconda
 ordinanza il Difensore ha una porzione
 del Demanio della Epuria si era
 locata presso il Comune medesimo pro-
 visoriamente, attendendosi l'esito di una
 vertenza che pendeva tra il Comune,
 ed un tal Donatore della Porzione di
 un'acquidotto.

Erano così le cose quando il nominato Do-
 menico de S. Agostino che si annunziò
 Deputato e Procuratore ad litem della

Università di Sellia coll' annesso ricorso
 diretto a R. D. N. S. Duca
 attamente delle operazioni dell' Intend.
 che in generale attacca come arbitrarie
 in danno di ^{quasi} ~~qualità~~; e si Duca nel
 tempo stesso che lo stesso Intendente
 interpellato dal Procurator Sent. presso
 la S. P. di Conti alla quale ha
 il ricorrente reclamato avverso l' ordinanza
 di rettifica, siasi negato
 di trasmettergli le carte relative
 all' oggetto.

Dopo di aver presentato a R. D. N.
 il dettaglio del procedimento tenuto dall' In-
 tendente e la rettifica della suddivisione
 ne suddetta, la di cui regolarità
 sembra di escludere ogni doglianza
 sulle operazioni seguite a norma della
 legge, posso interloquire sulla seconda
 parte del ricorso, che concerne la
 trasmissione degli atti alla Gran
 Corte di Conti, anche lo stesso
 Intendente nell' inviarmi con suo
 rapporto del 4 corrente l' ordinanza
 suddetta per impetrarne la
 Sovrana approvazione, mi ha

informato dell' occorrente.

Mi fo dunque un dovere di rassegnare
 che la suddivisione di Demani comunali
 tra cittadini della stessa Comune,
 operazione tutta economica, diretta ad
 aumentare il numero di proprietari, ed
 incoraggiare l' agricoltura, e nelle
 attribuzioni ordinarie dell' Intendente,
 a norma della legge di 12 Feb.
 1816 art. 186. La stessa legge
 ne determina il modo di esecuzione
 alla vigilanza del M. Ministro dell' In-
 terno, e sotto la Sovrana approvazione
 provocata con rapporto motivato del
 medesimo. Contra i provvedimenti
 dell' Intendente la legge stessa
 ammette il reclamo al M. Ministro,
 art. 10. Emanando da ciò che la
 ordinanza di cui si tratta sono
 diverse da quelle che gli stessi
 Intend. nella qualità di funzionari
 Ripartitori erettori di Divisioni di
 Demani ecclesiastici, ecclesiastici di fonte
 di queste ultime che toccano la materia
 del contenzioso amministrativo, compete
 alla S. P. di Conti la conoscenza del

reclamo né termini dell'art. 6 della Legge
 del 29 maggio 1817
 Erano quindi fondati i motivi per quali
 l'Intendente si è negato d'incirca alla
 richiesta degli atti, ed ha riconosciuto
 tutta la sua competenza nella specie
 in questione.
 Ho l'onore di presentare a V. R. S.
 l'ordinanza dell'Intendente per la suddetta
 ne rettificata di domani comunale di
 Sellia, perché si degni di approvarla
 ove lo creda. Quanto al procedimento
 della S. P. si potrebbe far osservare
 al Procurator Civile presso la medesima
 che l'Intendente ha recato l'ordinanza
 nelle sue ordinarie attribuzioni, che
 di disposizioni speciali di legge è
 egli esclusivamente competente nella
 specie, e che in conseguenza la S. P.
 deve desistere da ogni ingerenza sulla
 stessa. Quei dietro il riscontro di
 questo M. Magistrate, vi fosse luogo a
 provocare Superiori risoluzioni, le
 rassegnerei d'occorrenza.

1.° Ufficio
 76.° ~
 Oggetto

7628
 11 2

Ecc. ca. V. R.

fascio 56
 ~ 14

Ho l'onore di rassegnare al con-
 siglio del dì 14. luglio 1819. in provvisorio
 e mezzo di collegio Ministero de' Bene-
 ficenza (sopra) per la rettifica della pubbli-
 cazione di domani di Sellia appiata
 l'ordine del mio Prefetto, ma per-
 ché degli antichi Quattro di detto Co-
 mune (al par de' quali di Pietro a
 Taverna, che con più rettificazione pu-
 te sperata) furono avanzati la R. U.
 nel; con lettera del dì 31. suddetto
 mese (1.° Sup. 2.° An. 17. 1003.) mi
 fu ordinato la quale volte le do-
 mande di tali rettifiche si faranno pro-
 late a tempo utile, e la prima per
 dirpond non abbia subita altra
 rettificazione, avessi io provvederem-
 to quella che si ha a sperare
 lo rimettendo quindi le carte di
 provvisione sovana.
 Nel circostanze sopraddette nel
 fatto, io mi feci un dovere di appui-
 re le ministeriali determinazioni,
 e mi do ora l'onore di rassegnar-

tore all' E. S. gli atti d' ambe le pucen-
 nate rettifiche, attendendo gli ulterio-
 ri della ordinis.

Intanto non debbo tacere che
 con tale Sig. De Nigro qual Procura-
 tore speciale di diversi Cittadini di Sel-
 lia produsse reclamo nella P. C. di
 conto avverso l' operata rettifica
 della suddivisione, e dal Sig. Pro-
 curatore Int. S. S. effetto d' appun-
 tamento della stessa mi furono ri-
 chieste le carte S. S. decidere: l. C.
 potrà compiacersi di rilavare dalla
 minuta esistente nel volume del-
 la Rettifica di Sellia come io ragio-
 nando riposi non essere della com-
 petenza di questa P. C. di procedere
 in materia.

Mi supplicava dopo ciò l' affa-
 re operi ripeto: non per tanto inde-
 to 22. Agosto ultimo il Sig. Procu-
 ratore Int. ^{di cui fece cenno S. S. che pp. 58.} prendendo in conside-
 razione nuove rappresentanze del
 Sig. De Nigro farsi riconoscere com-
 petente a valutare questi reclami,

sul motivo che non colle facoltà or-
 dinarie d' Intendenti abbia io agi-
 to nell' operazione, ma si bene qual
 Commissario del Re, ed in conse-
 guenza mi furono ridomandate
 le carte.

Ricordando dal dire della
 rettifica delle quote demaniali essere
 apprestata appiata dalla legge
 agli Intendenti, io mi fo un dover
 di sommettere all' E. S. S. che
 il motivo addotto dal Rappresentan-
 te de' Reclamanti e della P. C. addo-
 tato e in opposizione col fatto: ba-
 sta per riflettere e conoscere la
 infundibilità, e il provvedimento
 contro cui si reclama posta la
 data del 20. Maggio 1819, mentre
 agli Intendenti non ritornarono le
 attribuzioni di Commissarii del Re
 che in forza del Decreto della pri-
 ma Settembre successivo sopra
 col quale furono abolite le cari-
 che de' Delegati di S. M. S. S.
 l' ufficio della Divisione de' demanii.

E' questo il mio pensiero:

GRANDE ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI - SELLIA II

Napoli li 17 Maggio 1820.

720
192

L. N.
S. N.

Gran Corte de' conti
 Segreteria generale
 Ripartimento
 Numero 3373
 Oggetto

Requisiti di atto relativo
 alla D. N. di S. N. di S. N.
 S. N. S. N.

Il sottoscritto Cittadino del Comune
 di S. N. nella D. N. S. N. S. N.
 ha proposto reclamo in questa Gran
 Corte de' conti avverso l'ordinanza
 pronunciata da quel Intendente
 relativamente alla disposizione di S. N.
 di quel Comune, la quale D. N. S. N.
 ne della Gran Corte med. in pregiud. l'ha
 tenuto fatto da S. N. S. N. S. N.
 a trasmissione gli atti correlativi, e
 gli atti rimessi gli uffici ai S. N. S. N.
 gli atti, ma non prima di S. N. S. N.
 qua ne si suppone che non si sia pre-
 ceduto in quel Consiglio d'Intenden-
 za in base di contenzioso ammessa-
 tivo, e però non esser luogo a

Il S. N. S. N.
 Il S. N. S. N. S. N.
 S. N. S. N. S. N.

rispetto all' autorità competente,
 ma che si tiene una istanza della
 precedente fall' istanza di quel
 Comune era operata da un Cons.
 S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N.
 sua delegazione, per effetto verifi-
 cato le circostanze enunciate nell'
 art. 187 della legge sull' ammini-
 strazione locale, ratiffica che era
 stata da lui riconosciuta, ed appro-
 vata in Consiglio d'Intendenza, e
 poiché quant' volte alcuno si ne
 avvedeva dopo, i reclami doveano
 avanzarsi a C. C. per impedire la
 esecuzione di una fall' operazione
 suddetta, ma non mai farne conte-
 stazione in questa Gran Corte de' conti.
 Dato di S. N. S. N. S. N. S. N. S. N.
 Corte, la medesima comp. S. N. S. N.

che si richiedano avverso le ordinanze
 degli Intendenti dei predetti al
 Ministero d' Stato, ad eccezione quelle
 per esse del Intendente, secondo
 le sue ordinanze attribuzioni, e che
 nella parte in questione sopra passate
 Date non con la facoltà d' Intendente
 ma con quella d' Commissionari del Re
 stessa la loro autorità determinazione che
 tale autorità ha a tutti gli Intendenti
 autorizzati, e che per le leggi vigenti
 si richiedano avverso le ordinanze dei
 Commissionari del Re alle f. f. Corti
 di Corte dei predetti. Decise quindi
 di 19. Agosto p. p. che si acciechi
 rinnovate gli uffici alle stesse Inten-
 dente per la presente trasmissione esp-
 ste d' opera richiesta.

Con una di 19. d. Agosto in cui pro-
 cevede il mandamento degli Intendenti
 il quale in data di 11. del cor. 1816
 ha manifestato di esser stato d' aver

Q. R.

Sequitela suddivisione di de-
 manij comunali di Sellia nella
 2.^a Calabria ulteriore, varj recla-
 mi furono prodotti contro la
 suddivisione della classe de' cata-
 stri poveri, sostenendo che a
 loro danno erano ingiuste, e che
 queste a favore di quei, ^{cui} la
 legge negava un tale bene-
 ficio.

Questi reclami presentati all'
 Intendente della provincia nel
 termine prescritto dall' art. 287
 della legge del 17 dic. 1816, fu-
 rono sottoposti ad esame, e di-
 scussione in forma de' regolam-
 ti, e presentati all' Intendente
 in data di 11. del cor. 1816, e
 fu delle sue facoltà che affidi

la scissa al Congreg.
 di Intendenza Signor
 fami.
 questo Delegato si reca
 luogo, esaltato in quella
 i principali proprietari di
 Sellia, per vedere delle
 quote che la legge si ordina
 agli indigenti, ma che
 molte di esse avevano la
 occupazione ed il valore fissato
 di regolanti in vigore, e dove
 gravate di egual canone
 delle altre di minore
 quantità. verificò
 diversi
 che i proprietari godevano
 ancora più quote.
 Redattore il verbale scrip-
 tamente il Delegato fece levan-
 te il conte geom. etich. di
 dem. s. r. eron. am. te. fed. r.
 v. i. e. u. f. e. l. s. g. i. v. i. r. o. g. o.
 lar. ut. la. v. o. l. u. t. a. z. i. o. n. e. P. u. o. l. i.

in seguito ad un progetto di
 verificazione delle quote, e si ebbe
 di risultare un aumento di
 46 al di là del numero per
 unitario. Conveniva perciò
 per il ~~progetto~~ e tali i ca-
 ra. d. i. n. i. a. n. n. i. l. a. l. l. o. g. a. z. i. o. n. e. d. e. l. l. a.
 gradatamente il beneficio delle
 quote, ~~per~~ e fissare per
 medesimo un canone corrispon-
 dente. Il Delegato usò per
 il Decretato ed i acco-
 stando colle spese si venne
 alla spartizione ~~del~~ per
 detti, e del nuovo ~~stidenti~~, e si
 ricompose il gruppo il canone
 di carlini 10 per ci. o. p. e. a. n. n. i.
 quota, e sopra questi ab-
 menti, e un ~~per~~ il progetto di
 suddivisione e verificazione.
 Intendente (Intendente con
 rapporto del 14 luglio 1879
 aveva promesso in un rapporto
 tali operazioni ~~per~~ per (a)

rettifica de' demorj ~~di~~
 di Sella Marina, come ^{di qui} dell'altro
 comune di S. Pietro a favor
 variento ad altri, che con
 l'atto di appoggio d' A. R.
 con altro mio p. p. aratro
 fatto, +
 le analoghe ordinanze
 del Ministro dell'Interno re-
 scrisse all'Intendente
 con ministeriale del 31
 luglio 1817, che giunte vol-
 to i reclami contro la sud-
 d'isposizioni fatte per darci
 intanto abito, e che le sud-
 d'isposizioni non avessero
 altra rettifica precedente,
 e che per farle tra aver
 date gli dalle leggi del 12
 Dic. 1816, e del 10, di
 riforma di piano di retti-
 fica, di eseguirlo provi-
 sciam, e di trasmettere
 le atti per la loro
 approvazione.

l'Intendente aveva già op-
 vato ~~il~~ ~~comune~~
 che la suddivisione de' de-
 morj comunali di Sella
 era evidentemente ingiusta
 e lesiva agli interessi de' po-
 veri, che i reclami erano
 stati presentati da vari
 fatali progetti della
 legge, ~~che~~ ~~comuni~~ ~~di~~
 aveva dichiarato in Consiglio
 di Stato, e con sua ordi-
 nanza che il progetto era
 scorsivo operato dal Con-
 sigliere Profumo, delegato
 sopra il luogo in operazioni,
 e a tutti questi al
 numero 8206 chiamati
 dalla parte ~~di~~ ~~il~~ ~~progetto~~
 delle rispettive quote, pro-
 visioni, e della loro
 approvazione. Questa ordi-
 nanza venne ancora confer-
 mata quando l'Intend.

D'approvazione fatto di ¹¹ maggio.
 In questo secondo ¹¹ maggio
 avanzarsi dichiarò che un
 ragione del demanio de
 Barbara ¹¹ maggio
 il comune ¹¹ maggio
 per attendere l'apito d'una
 vertenza ¹¹ maggio
 cominciò a ¹¹ maggio
 si per la ¹¹ maggio
 2000 -
 Erano esp. le cose quando il
 nominato Domenico de ter
 gij che si annunzia degu
 rato e procuratore ad City
 dell'Università di Sellia
 col'annuo
¹¹ maggio
 si dice altante delle spe
 ragioni del ¹¹ maggio
 ca come arbitraria in sen
 no de' primi ¹¹ maggio
~~esp~~ esp. vede nel tempo
 pezzo che lo pezzo ¹¹ maggio
 interpellato dal ¹¹ maggio
 giunta ¹¹ maggio
 conti

allo quale ha ¹¹ maggio
 reclamato ¹¹ maggio
 emanata ¹¹ maggio
 rettificata ¹¹ maggio
 trop ¹¹ maggio
 relative ¹¹ maggio
 Dopo d'aver ¹¹ maggio
 il dettaglio ¹¹ maggio
 tenuto ¹¹ maggio
 per la ¹¹ maggio
 suddivisione ¹¹ maggio
 per la ¹¹ maggio
 cui regolarità ¹¹ maggio
 bra di ¹¹ maggio
 e sulle ¹¹ maggio
 anomie ¹¹ maggio
 posso ¹¹ maggio
 secondo ¹¹ maggio
 la ¹¹ maggio
 alla ¹¹ maggio
 anche ¹¹ maggio
 sente ¹¹ maggio
 del ¹¹ maggio
¹¹ maggio

[Faded handwritten text, likely a legal document or official correspondence. Legible fragments include:]

competente nella specie
 e che in conseguenza
 impunito Gravissimo deve
 deponere da ogni ingerenza
 per sempre. Ovvero detto il
 ufficio di questa Magistrato
 si supplerà a tutti i difetti
 per via di delegazione, e sopra
 ogni altro occorrente. *[Signature]*

[Official document with red ink markings and stamps.]

[Circular stamp: SELLIA MARINA]

Vicario Enrico del Regno delle due Sicilie

Marcio 56

n. 17

[Circular stamp: In S. A. R. particolarmente a R. S. M. 1834]

2° N.

[Handwritten text:]

Trattamenti di approvazione sotto il Regno, in la
 Costituzione attuale, ed il tanto pochi, l'ultima era
 era non pochi, ma non pochi. E. A. quanto in per
 sotto cognizione se non deve non ingenerare l'op
 present, rispetto al un Tribunale in il non mille
 in Torino

Il Comune di Sellia nel Distretto di Cuneo
 se non lo abbinare che Torino (l'interessi col
 Juni Cuneo la cui proprietà erano i bambini Pe
 con debiti fanno in proprietà, inognate e ciando
 due istituzioni, peron fu che non cono sotto per
 dono la ditta gisole di quattro viaggi, che non
 fatto con la coppia che solo mille con l'incendio
 sono quando e fatti ricostruire, ma nel passato
 anno il Sig. Intendente della Provincia di C
 tempo, sotto il pretesto della Sanzione Legge nel
 l'ammministrazione Com. de Sella il detto sig
 Intendente, si ricorda le istanze Demanda, que
 de come detto fatto a Sella che periti, e per
 in non restasse, quanto colt più, ma s'ereva per

1925

L'Intendente della 2^a Calabria
 ulteriore nel trasmettermi un
 progetto di suddivisione rettificata
 de' demanj comunali di Sellia Marina
 cittadini di quel Comune, mi
 ha prevenuto dell'urgenza di redargli
 dal ~~decreto~~ per provvedere
 la spedizione delle carte relative ad
 un tale atto di rettifica, affine di
 provvederli da cost' sta Gran Corte
 sul reclamo prodotto avverso del
 medesimo da alcuni interopati.
 Ho però in disamina il progetto della
 suddivisione anzidetta, ed ho consul-
 tato ancora gli antecedenti che avevano
 avuto luogo sul proposito. Da essi
 ho avvertito che diversi doghanze
 erano state preterite in questo mi-
 nistero dagli stessi interopati
 per prevenire la rettifica della
 suddivisione. Essi cingendosi in

gran parte l'ordine di procedura
 a finire per attaccare l'atto
 rettificato come illegale ed inoppor-
 to sostenendo che nell'esistenza di
 demanj suddivisibili dovea ripeter
 il primo partaggio, e darsi luogo
 alla quotizzazione de' medesimi a
 favore di coloro che n'erano rimasti
 epleti.
 Gli oggetti di queste doghanze ^{ritornate}
 a verifica si trovano nel fondo
 e sul cubato corrispondenti fra da
 questo ministero avvertito l'Inten-
 da procedere alla rettifica della sud-
 divisione a norma della sua in-
 staba di emettere il suo provvedimento,
 e di rigorare la esecuzione, salva
 l'approvazione di C. M. a norma
 della legge.
 Il Inten. ha esecuto, ed io ho tenuto
 regolare la suddivisione rettificata
 come giustizia leggeva. Non mi

5. che per effetto di questi principj
 colla legge del 12 dicembre 1866
 gli Intendenti sono delegati a
 presiedere alla suddivisione de'
 comuni comunali tra cittadini,
 salva l'approvazione del
 sopra rapporto motivato del
 Ministro degli affari interni
 6. finalmente che questa delegazione
 essendo speciale non potesse
 essere revocata che con altro de-
 creto o legge speciale, il che non
 ha avuto luogo.

La R. A. C. dietro tal osservazione
 si è degnata di approvare l'atto
 della suddivisione rettificata
 de' demanij comunali di Sellia
 tra quei cittadini, ed ha ordinato
 nel tempo stesso di dare
 comunicazione alle "part" della
 provincia, ed alle, come adempio,
 in fronte del suo rapporto
 del ~~17~~ ¹⁸ che scoppia sull'oggetto
 medesimo. Napoli li ~~18~~ ¹⁹

Si P. A. C. Generale
 Gran Corte dei Conti
 Napoli

1223

Nel presentarsi S. A. P. il di lui
 rapporto del 14 dello spirato suffi-
 ciente in ordine al progetto di suddivisione
 rettificata de' demanij comunali di
 Sellia tra cittadini di quel Comune,
 ho rassegnato l'ufficio del Procura-
 tore generale presso la Gran Corte
 dei Conti diretto a provocare la pro-
 duzione delle carte relative ad un tal
 atto di rettifica, affine di provvedere
 dalla stessa Gran Corte sul reclamo
 prodotto avverso del medesimo da
 alcuni interessati.

La R. A. C. sul mio rapporto
 ha ~~non~~ ^{ha} osservato ~~che~~ ^{che} di diffe-
 renza tra le ordinanze per esecuzione
 di decisioni dell'abolita Camera
 feudale, o de' principj della legge
 avversa della feudalità, e quelle
 per suddivisione de' demanij comunali
 tra cittadini. Le prime ~~sono~~ ^{seccano}

sopra materia di contenziosi amministrativi
 e sono perciò sottoposti allo scrutinio
 di gravame presso la Gran Corte
 dei feudi a termini dell'art. 2. art. 1.
 della legge del 29 maggio 1847. Le
 seconde poi costituiscono un atto
 dell'amministrazione pubblica diretto a
 progressi dell'agricoltura
 e della popolazione, e quindi nella
 loro esecuzione di contenzioso, do-
 vendo essere regolato a norma delle
 circostanze particolari dei Comuni
 e degli individui, tra quali la sud-
 divisione ha luogo. Ha esamina-
 to inoltre che per effetto di
 questi principi alla legge del
 12 Dic. 1816 gli Intendenti sono
 delegati a procedere alla suddivi-
 sione dei demanij comunali tra gli
 individui, salvo la sovranà appro-
 vazione, e per questo è stato deliberato
 che per esecuzione della legge
 medesima ha avuto luogo la

di lei ordinanza per la rettifica
 della suddivisione dei demanij
 comunali di Sellia tra quei feudi,
 e che la medesima è resa
 nelle forme prescritte di vege-
 larità.

Dietro tutte queste considerazioni
 la P. A. C. nel corso del 26 ottobre
 ultimo si è degnata di approvare
 l'anzidetta ordinanza, ed è mi-
 ha incaricato di demanij comu-
 nali dal signor ~~...~~ ora
 gistrato, come ho adempito
 nel R. Nome nella presenza per
 l'adempimento corrispondente,
 ma reppresenziale il processo rela-
 tivo all'affare Napoli, Nov.

Signor Int. della P. A. C. altro
 Pastorelli 1820

Grande Archivio di Stato di Napoli Fascio 57 fascicolo 16. Demanio Cardito o Scrigno

Copia

Catanzaro li. Luglio 1811.

Il Comissario del Re per la ripartizione de' demanij della Calabria Ulteriore.

Al Sig. Winppeare Capitolo Procurator generale proffo larghan l'oste di caggazione.

Il Comissariere Sig. Emmanuele de' Nobili con que riego presentato a S. M. il Ministro dell'Interno si è doluto della mia ordinanza presentata per l'esecuzione della deduzione della lottazione feudale per i Comuni di Simeri, Soveria e Crichi, e rinego avvertito che riego mi avete diepti gli chiarimenti per poter adempire agli ordini ricevuti dal prelodato Ministro sull' appunto.

Prinziamente assume il sudd. Sig. Comissariere, che gli alberi e tagliandi del Bojco di S. Barbara non devono esser posti in ripartizione, perche l'istesso Comission feudale non ha dichiarata la difesa. Or euo le parole della deduzione di detta Comissariere.

Dichiaro che appartengono all' Muta e cittadini di Simeri, Soveria e Crichi i picci e commodi di civici in tutti i demanij ex feudali, ed anche nel Bojco di S. Barbara, fuorchè nel tempo della gliandata. Il Reale

Fascio 57
n. 16

Copia.

Rapporto del Bnd Winpeare.

Napoli 16. Ottobre 1811.

A Sua Eccellenza il Ministro dell'Interno.

Eccellenza - Il Commendatore sig. Tommaso De Nobili è dolente della esecuzione data dal commissario del Re sig. Mojoli alla sentenza proferita dalla Commissione feudale per i comuni di Simari, Severide e Crichi, ed ha ridotto a quattro punti le sue lagnanze. 1. Perchè non si sono eseguiti dalla rispettiva gli alberi e tagliandi del bosco di s. Barbara secondo che la Commissione aveva ordinato. 2. Perchè si è fatta la divisione detto bosco in un modo ineguale, ed è stato fatto pregiudizio. 3. Perchè non si è dato prezzo ad una fontana arabisera, e ad una scoffetta, e di quella porzione spettata ai comuni. 4. Perchè si è fatto adizionale il fondo denominato fumarro di l'arido al trimento detto Perique, mentre dalla Commissione fu dichiarato di feudo. Avendomi V. L. rimesso la memoria del commendatore De Nobili coll'incarico d'informarla, io mi sono subito riferito al commissario del Re, ed egli con questo rapporto ha giudicato

Grande Archivio di Stato di Napoli Fascio 57 fascicolo 16. Demanio Cardito o Scrigno

Copia

Catanzaro li. Luglio 1811.

Il Comissario del Re per la ripartizione de' demanij della Calabria Ulteriore.

Al Sig. Winppeare Capitano Procurator generale proffo larghan l'oste di caggazione.

Il Comissariere Sig. Emmanuele de' Nobili con que riego presentato a S. M. il Ministro dell'Interno si è doluto della mia ordinanza presentata per l'esecuzione della deduzione della lottazione feudale per i Comuni di Simeri, Soveria e Crichi, e rinego avvertito che riego mi avete diepti gli chiarimenti per poter ademprire agli ordini ricevuti dal prelodato Ministro sull' appunto.

Prinziamente affume il sudd. Sig. Comissariere, che gli alberi e tagliandi del Bosco di S. Barbara non devono esser posti in ripartizione, perche l'istesso Comission feudale non ha dichiarata la difesa. Or euo le parole della deduzione di detta Comissariere.

Dichiaro che appartengono all' M. S. e cittadini di Simeri, Soveria e Crichi i picci e commodi di civici in tutti i demanij ex feudali, ed anche nel Bosco di S. Barbara, fuorchè nel tempo della gliandata. Il Reale

Fascio 57
n. 16

Copia.

Rapporto del Bnd Winpeare.

Napoli 16. Ottobre 1811.

A Sua Eccellenza il Ministro dell'Interno.

Eccellenza - Il Commendatore sig. Manuele De Nobili è dolito della esecuzione data dal commissario del Re sig. Mojii alla sentenza proferita dalla Commissione feudale per i comuni di Simari, Severide e Crichi, ed ha ridotto a quattro punti le sue lagnanze. 1. Perchè non si sono eseguiti dalla rispettiva gli alberi e tagliandi del Bojo di s. Barbara secondo che la Commissione aveva ordinato. 2. Perchè si è fatta la divisione dello stesso bojo in un modo ineguale, ed è stato fatto pregiudizio. 3. Perchè non si è dato prezzo ad una fontana arabisera, e ad una scoffetta, e in una porzione spettata ai comuni. 4. Perchè si è fatto adizionale il fondo denominato fumarro di l'arido al trimento detto Perique, mentre dalla Commissione fu dichiarato di feudo. Avendomi V. L. rimesso la memoria del commendatore De Nobili coll'incarico d'informarla, io mi sono diligentemente informato al commissario del Re, ed egli col suo rapporto ha indicato